

IMBALLAGGI IN CARTONE ONDULATO

CARTABOX Srl
Meduna di Livenza (TV)

Sommario

PREMESSA: RUOLO DI CARTABOX SRL NELLA FILERA.....	2
AGGIORNAMENTO NORMATIVO EUROPEO – PPWR	2
CONFORMITA' DEGLI IMBALLAGI - Direttiva 94/62/CE recepita con D.Lgs. 152/2006	2
COMPOSIZIONE GENERALE DELLE CARTE UTILIZZATE PER PRODURRE CARTONE ONDULATO.....	3
ETICHETTATURA AMBIENTALE.....	3
REGOLAMENTO 1907/2006 (REACH) DEL 18.12.2006 e smi	4
REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 (POP)	4
DIRETTIVA RoHS.....	4
CONTENUTO OLII MINERALI	4
METALLI PESANTI E FLUORO	4
NON UTILIZZO VOLONTARIO DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS)	5
CONFORMITA' MATERIALE A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.....	5
ASSENZA DI INGREDIENTI DI DERIVAZIONE ANIMALE	5
NOTE SULLA RESPONSABILITÀ.....	5

PREMESSA: RUOLO DI CARTABOX SRL NELLA FILERA

Cartabox S.r.l., in qualità di produttore e fornitore di imballaggi in cartone ondulato, mette a disposizione dei propri clienti le informazioni tecniche e documentali relative ai materiali impiegati e ai processi produttivi di propria competenza.

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a supporto delle attività di verifica della conformità e degli adempimenti normativi applicabili agli imballaggi, inclusi quelli previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

La valutazione della conformità dell'imballaggio nel suo specifico impiego finale e gli eventuali obblighi dichiarativi spettano al soggetto che immette sul mercato il prodotto confezionato, in funzione del proprio ruolo e delle responsabilità previste dalla normativa applicabile.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO EUROPEO – PPWR

Il presente documento è redatto tenendo conto delle principali normative attualmente in vigore in materia di imballaggi.

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e trova progressiva applicazione secondo le tempistiche previste dal Regolamento stesso. Esso sostituirà progressivamente la Direttiva 94/62/CE, introducendo requisiti più stringenti in materia di sostenibilità, riciclabilità e gestione degli imballaggi.

Cartabox Srl monitora costantemente gli sviluppi normativi e i relativi atti delegati ed esecutivi, al fine di garantire un adeguato supporto informativo ai propri clienti.

CONFORMITA' DEGLI IMBALLAGGI - Direttiva 94/62/CE recepita con D.Lgs. 152/2006

la Direttiva 94/62/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 prevede i requisiti essenziali per la fabbricazione e composizione degli imballaggi al fine di agevolarne il recupero e il riciclo, secondo le seguenti norme tecniche:

1. Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte (fabbricazione e la composizione chimica (EN 13428);
2. Imballaggi - Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti ed altre sostanze pericolose presenti negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente (CR13695-1);
3. Imballaggi - Riutilizzo (EN 13429);
4. Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo dei materiali (EN 13430);
5. Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorifico inferiore minimo (EN 13431);
6. Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi (EN 13432).

In Italia l'unico obbligo di legge derivante dalla Direttiva 94/62/CE è il rispetto dei limiti di metalli pesanti (Piombo, Mercurio, Cadmio e Cromo esavalente), ovvero una produzione di imballaggi con limiti metalli < 100 ppm.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore. Sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego, dove possibile, compreso il riciclaggio. Sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo

Gli imballaggi che Vi forniamo sono conformi ai PUNTI 1, 2, 4 e 5.

Per il riutilizzo (PUNTO 3) un imballaggio è riutilizzabile quando la progettazione e la costruzione dello stesso permette di portare a termine un determinato numero di trasporti di prodotto. I requisiti per un imballaggio riutilizzabile sono stabiliti tra committente

e fornitore in funzione delle prestazioni richieste in fase di trasporto e riutilizzo. Per ogni tipo di impiego occorre valutare la conformità con prove specifiche simulanti l'impiego e le condizioni di trasporto e stoccaggio.

La conformità a compostaggio e biodegradazione (PUNTO 6) prevede propedeuticamente l'esecuzione di prove di laboratorio che richiedono competenze ed attrezzature specifiche.

Le caratteristiche che devono essere valutate mediante prove di laboratorio sono le seguenti:

- Assenza di sostanze tossiche. Il materiale di imballaggio deve essere pressoché privo di metalli pesanti ed altri elementi indicati nella norma.
- Biodegradabilità, ossia la tendenza del materiale di imballaggio ad essere convertito in CO₂ grazie ai microrganismi, in modo analogo a quanto accade ai rifiuti naturali.
- Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva).

In relazione al nuovo Regolamento Europeo PPWR, si evidenzia che i requisiti essenziali sopra descritti costituiranno la base per l'introduzione di ulteriori obblighi, tra cui la dimostrazione della conformità degli imballaggi ai criteri di sostenibilità, minimizzazione e riciclabilità.

Cartabox Srl, in qualità di produttore di imballaggi, fornisce ai propri clienti le informazioni tecniche relative ai materiali e ai processi produttivi, restando in capo all'utilizzatore finale la responsabilità della valutazione della conformità complessiva e dell'immissione sul mercato.

COMPOSIZIONE GENERALE DELLE CARTE UTILIZZATE PER PRODURRE CARTONE ONDULATO

Cartabox aderisce a GIFCO Gruppo italiano Fabbricanti Cartone Ondulato che rappresenta le aziende produttrici e trasformatrici di cartone ondulato. Il Gruppo fa parte di FEFCO, la Federazione Europea Fabbricanti Cartone Ondulato. Secondo quanto riportato nel database europeo per gli studi sul ciclo di vita del cartone ondulato, le principali carte utilizzate per la produzione del cartone ondulato e la loro composizione in fibra vergine e pasta di recupero sono le seguenti:

Kraftliner	carta prodotta con 73% fibra vergine, 27% pasta di recupero
Semichimica	carta prodotta con 83% fibra vergine, 17% pasta di recupero
Testliner	carta prodotta con pasta di recupero
Fluting	carta prodotta con pasta di recupero
Medium	carta prodotta con pasta di recupero

Per tutti i tipi di carta sopracitati sono presenti i seguenti componenti:

- Cellulosa-Sostanze di Carica (Carbonati)-Amido
- Emicellulosa-Lignina-Inchiostri da Stampa (a livello di tracce)

La percentuale di cartone riciclato nelle composizioni utilizzate per la produzione degli imballi sono calcoli basati su dati presenti nel database europeo FEFCO e non verificati da un organismo di valutazione della conformità.

Le informazioni sopra riportate risultano coerenti con i principi introdotti dalla normativa PPWR, che promuove l'utilizzo di materiali riciclabili e l'impiego di materie prime seconde, al fine di favorire l'economia circolare.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

Cartabox ha recepito quanto previsto dalla Decisione 97/129/CE e dal D.LGS. 116/2020 iniziando la procedura di etichettatura degli imballi già dal 2021, stampando direttamente sui medesimi, ove fosse consentito dalla tecnologia produttiva, la codifica che individua la categoria del materiale utilizzato (PAP20 con riferimento al cartone ondulato) e la indicazione del tipo di raccolta del materiale ai fini dello smaltimento (RACCOLTA CARTA, sempre con riferimento al cartone ondulato).

Come previsto anche dalle ultime disposizioni di legge dal 1° gennaio 2023 l'etichetta ambientale viene dunque stampata da Cartabox sugli imballi per i quali la tecnologia produttiva lo prevede, mentre per gli imballi non stampabili l'etichettatura avverrà in via digitale, sempre secondo quanto consentito dalle norme, a mezzo di un codice QR stampato sui documenti di trasporto e inoltre sui bindelli allegati ai colli di spedizione. Tale codice QR conterrà l'invio dell'utente a una pagina web recante le info di etichettatura e raccolta relative ai materiali:



Tali informazioni sono in linea con quanto previsto dalla futura normativa PPWR, che rafforza i requisiti di trasparenza e tracciabilità delle informazioni ambientali lungo la filiera degli imballaggi.

REGOLAMENTO 1907/2006 (REACH) DEL 18.12.2006 e smi

In conformità con il Regolamento 1907/2006 (REACH) approvato dal Parlamento Europeo si comunica:

- di essere informati sul Regolamento Europeo REACH, 1907/2006, sulla sua applicazione e sui costanti aggiornamenti dello stesso (registrazione, autorizzazione, notifica, Sostanze SVHC e Candidate List pubblicata sul sito www.echa.europa.eu);
- di essere a conoscenza degli obblighi di informazione in accordo con l'Articolo 33(1) REACH e di essere conforme ad essi;
- che gli articoli imballi in cartone ondulato forniti risultano conformi al regolamento, ovvero non contengono alcuna sostanza della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, sulla base delle informazioni ricevute dai propri fornitori

DIRETTIVA RoHS

la Direttiva RoHS, riguardante la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono applicabili agli imballaggi in cartone forniti.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 (POP)

Cartabox S.r.l. dichiara che, sulla base delle informazioni ricevute dai propri fornitori e delle conoscenze tecniche attualmente disponibili, gli imballaggi in cartone ondulato forniti non contengono sostanze soggette alle restrizioni del Regolamento (UE) 2019/1021 sui Persistent Organic Pollutants (POP) in concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa applicabile.

La dichiarazione è rilasciata sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori delle materie prime e delle conoscenze tecniche disponibili alla data di emissione.

CONTENUTO OLII MINERALI

In base alle informazioni in nostro possesso forniteci dai nostri fornitori con la presente siamo a DICHIARARE che gli inchiostri utilizzati nel processo di stampa per gli imballaggi in cartone che vi forniamo NON CONTENGONO Olii Minerali MOSH (Mineral Oil saturated Hydrocarbons) e MOAH (Mineral oil aromatic hydrocarbons).

METALLI PESANTI E FLUORO

Le carte utilizzate per produrre il cartone che vi forniamo sono certificate dai nostri fornitori e soddisfano i requisiti della Direttiva 94/62/CE e i suoi successivi emendamenti.

Nessun metallo pesante viene aggiunto intenzionalmente durante il processo di fabbricazione. Le tracce di metalli pesanti sono sotto i limiti regolati dalla Legislazione, eventuali tracce di piombo, mercurio, cadmio e cromo presenti nel prodotto non superano i 100 ppm in peso totale.

Secondo i risultati dei test di laboratori accreditati di parte terza a cui si sono affidati i nostri fornitori, non si è rilevato fluoro nel prodotto (il limite di rilevamento 0.05 mg/dm). Le sostanze chimiche fluorurate, per esempio le sostanze chimiche perfluorate

(PFC) comprendenti l'acido perfluoroottanicosulfonico (PFAS) e i suoi derivati (PFOS), e altre sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS) non sono utilizzate nella lavorazione del prodotto.

Le limitazioni sopra descritte sono coerenti con gli obiettivi del Regolamento PPWR, che mira a ridurre ulteriormente la presenza di sostanze pericolose negli imballaggi e a garantire la sicurezza lungo l'intero ciclo di vita.

NON UTILIZZO VOLONTARIO DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS)

Per la produzione degli imballaggi in cartone non vengono utilizzate o incorporate intenzionalmente sostanze chimiche perfluoroalchiliche (PFAS). Poiché tali sostanze non sono normalmente presenti nelle materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti né vengono introdotte nel processo produttivo in normali condizioni di operatività, non si effettuano analisi o controlli per verificarne l'assenza.

L'assenza di utilizzo intenzionale di PFAS risulta in linea con le future restrizioni europee previste anche nell'ambito del Regolamento PPWR e della normativa chimica comunitaria

CONFORMITA' MATERIALE A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

Il cartone utilizzato per la produzione degli imballaggi NON è idoneo al contatto con tutti gli alimenti.

ASSENZA DI INGREDIENTI DI DERIVAZIONE ANIMALE

CARTABOX S.R.L. è un produttore di imballaggi in cartone ondulato e opera una trasformazione di semilavorati (fogli di cartone acquistati da fornitore esterno) in scatole e complementi di imballaggio in cartone ondulato.

Ingredienti di derivazione animale non sono intenzionalmente introdotti durante la produzione degli imballi forniti ai propri clienti in quanto i fornitori di cartone ondulato e di materiali sussidiari (colla, inchiostro, ecc.) di CARTABOX S.R.L. hanno dichiarato che non usano ingredienti di derivazione animale nel materiale fornito. CARTABOX S.R.L. a sua volta non utilizza nel processo di trasformazione ingredienti di derivazione animale.

Perciò possiamo dichiarare che gli imballaggi in cartone ondulato prodotti da CARTABOX S.R.L. non contengono ingredienti di derivazione animale se non a livello di tracce collegate al processo di riciclo delle carte da parte dei fornitori.

NOTE SULLA RESPONSABILITÀ

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sui dati forniti dai fornitori di materie prime e sulle conoscenze tecniche disponibili alla data di emissione.

Cartabox Srl, in qualità di fornitore B2B, mette a disposizione dei propri clienti informazioni tecniche relative agli imballaggi prodotti. Resta tuttavia in capo all'utilizzatore finale la responsabilità della verifica della conformità complessiva dell'imballaggio e dei relativi obblighi normativi, inclusi quelli derivanti dall'introduzione del Regolamento PPWR.

Nota per Microimprese: ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, una microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. In presenza di clienti qualificabili come microimprese, Cartabox Srl si riserva di valutare caso per caso gli obblighi documentali e gli adempimenti eventualmente applicabili nell'ambito del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR).